

STATUTO FONDO DI SOLIDARIETA' PER CALCIATORI ALLENATORI E PREPARATORI ATLETICI

Art. 1

1.1 Il Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici di Calcio ("*Fondo*") è costituito fra la Lega Nazionale Professionisti Serie B ("*Lega Serie B*"), la Lega Italiana Calcio Professionistico ("*Lega Pro*"), l'Associazione Italiana Calciatori ("*AIC*"), l'Associazione Italiana Allenatori Calcio ("*AIAC*") e l'Associazione Italiana Preparatori Atletici Calcio ("*AIPAC*"), tutti cumulativamente indicati anche come "*Enti Costitutori*".

Art. 2

2.1 La sede legale del Fondo è in Roma, Via Spontini n° 24. Su indicazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi operative nel comune di Roma.

2.2. La durata del Fondo è fissata fino al 30 giugno 2050.

2.3 La facoltà di recesso dal Fondo è regolata dal successivo art. 23.

Art. 3

3.1 Il Fondo non ha scopo di lucro ed ha la finalità di corrispondere, con le modalità e nei limiti fissati dal presente Statuto, un contributo per la mancata percezione degli emolumenti dovuti – in forza di contratti economici ratificati, ai sensi della disciplina regolamentare della FIGC – in favore dei calciatori, degli allenatori di calcio e dei preparatori atletici di calcio già tesserati per le società inadempienti, aderente alla Lega Serie B e Lega Pro ("*Beneficiari*"), a seguito di revoca o di decadenza dalla affiliazione a carico della società inadempiente, ovvero di esclusione o non ammissione della stessa al Campionato di competenza. La contribuzione non è dovuta in caso di squalifica per *doping*, per illecito sportivo o per violazione dei divieti di qualsiasi fonte in materia di scommesse, derivanti da fatti o condotte dei Beneficiari, a prescindere dalla data della loro commissione o del loro accertamento.

3.2 La contribuzione a favore dei Beneficiari riguarderà esclusivamente le somme, contrattualmente stabilite, non percepite nel corso della stagione sportiva precedente il provvedimento di non ammissione al campionato di competenza della società inadempiente.

3.3 Nel caso in cui il provvedimento di revoca o decadenza dalla affiliazione o esclusione dal campionato di competenza intervengano nel corso della stagione sportiva nella quale la società risulta iscritta al campionato di competenza, la contribuzione a favore dei Beneficiari riguarderà le somme, contrattualmente stabilite, non percepite fino alla data di tale provvedimento.

3.4 Il Consiglio di Amministrazione, nella valutazione delle istanze e nella determinazione del contributo da erogare, ha facoltà di fare riferimento ai Lodi emessi dai Collegi Arbitrali, previsti dagli Accordi collettivi sottoscritti dalle Associazioni rappresentative dei Beneficiari e dalle Leghe, ai quali, comunque, non è vincolato. Il Consiglio di Amministrazione deve, in ogni caso, tenere conto della legittimità delle pretese economiche vantate dai Beneficiari, da valutarsi in funzione della legislazione statale e della normativa sportiva vigenti.

3.5 Non sono reclamabili somme riferibili a periodi e a titoli differenti rispetto a quelli sopra specificati, neppure se riconosciute dal competente Collegio Arbitrale.

Art. 4

4.1 Il Fondo può, inoltre, perseguire finalità di solidarietà sociale in favore dei Beneficiari particolarmente bisognosi e, per l'effetto, svolgere la propria attività nei seguenti settori:

- assistenza sanitaria;
- assistenza sociale e socio - sanitaria;

- tutela dei diritti civili;
- beneficenza;
- corsi di formazione per calciatori, ex calciatori, allenatori e preparatori atletici.

4.2 Nell'ambito delle attività sopra elencate, la contribuzione a favore dei Beneficiari verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione e sarà corrisposta, in particolare, con l'obiettivo di beneficiare calciatori, allenatori e preparatori atletici, sia nel corso della loro carriera professionistica, sia successivamente al termine della stessa e loro familiari in condizioni di disagio economico e/o in situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, situazioni di devianza, di degrado e di emarginazione sociale.

4.3 La contribuzione potrà altresì essere disposta per l'organizzazione di iniziative congiunte e progetti di responsabilità sociale da parte degli Enti Costitutori, aventi finalità di particolare rilevanza sociale e solidaristica.

Art. 5

5.1 Gli Enti Costitutori sono tenuti al versamento contributivo ordinario annuale, destinato alle spese di funzionamento del Fondo, da effettuare all'atto della costituzione dello stesso e, successivamente, entro il 31 ottobre di ciascun anno, del seguente importo

- Lega Serie B € 20.000,00
- Lega Pro € 20.000,00
- AIC € 20.000,00
- AIAC € 5.000,00
- AIPAC € 5.000,00

5.2 Inoltre, il Fondo riceverà dalle società associate alla Lega Serie B e Lega Pro le contribuzioni derivanti dal versamento obbligatorio a carico dei calciatori, allenatori e preparatori atletici, eventualmente previsto nei rispettivi Accordi Collettivi sottoscritti con l'AIC, l'AIAC e l'AIPAC, pari allo 0,50% da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia fiscale e previdenziale. I contributi dovuti verranno trasferiti direttamente dalle società al Fondo.

5.3 Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di tutti i consiglieri espressione di tutti gli Enti Costitutori, potrà richiedere agli Enti Costitutori il versamento di eventuali contributi straordinari per particolari ed eccezionali esigenze legate esclusivamente al funzionamento del Fondo, versamento che dovrà essere effettuato entro il termine di 30 gg. dalla comunicazione della delibera del Consiglio.

Art. 6

6.1 Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri nominati: uno dalla Lega Serie B, uno dalla Lega Pro, due dall'AIC, uno congiuntamente dall'AIAC e AIPAC. In caso di mancata nomina per disaccordo fra dette associazioni o per altro motivo o ragione, l'indicazione del quinto componente sarà affidata al Presidente della FIGC.

6.2 Nella prima riunione, i membri del Consiglio di Amministrazione nominano, nel proprio seno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

7.1 Le funzioni di vigilanza e controllo sull'amministrazione del Fondo spettano ad un Revisore unico iscritto all'albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, nominato dall'Assemblea che provvederà anche alla nomina di un Revisore supplente.

Art. 8

8.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Revisore unico durano in carica fino al 31 dicembre di ciascun quadriennio e possono essere confermati; gli stessi operano in *prorogatio* sino alla ricostituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione ed alla nomina del nuovo Revisore.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione determina l'entità della retribuzione annua spettante al Revisore unico, applicando in via analogica quanto previsto dalla Legge in materia di retribuzione dei Sindaci delle società di

capitali. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto soltanto al rimborso delle spese vive sostenute nonché ad una indennità di presenza determinata dagli Enti Costitutori.

Art. 9

9.1 In caso di cessazione dalla carica per qualsivoglia ragione dei componenti Consiglio di Amministrazione, questi sono sostituiti dagli Enti che li hanno nominati, mentre il nuovo Revisore unico verrà nominato dall'Assemblea.

9.2 I componenti di cui sopra, così nominati, permangono in carica fino alla scadenza del mandato originario.

Art. 10

10.1 La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive o a quattro riunioni infrannuali del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo e del Revisore Unico comporta la decadenza dalla carica, che è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

11.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione del Consiglio, delega un Consigliere affinché lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

Art. 12

12.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti e, comunque, almeno tre volte l'anno con cadenza quadrimestrale. La convocazione è fatta, a mezzo lettera raccomandata A.R. o altro mezzo, anche informatico equipollente, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, è consentita la convocazione, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.

12.2 La convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti di cui uno deve essere il Presidente o il consigliere delegato.

12.3 Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza relativa, ad eccezione delle deliberazioni nelle materia di cui all'articolo 5 e alla lett. f) dell'art. 13 da assumersi con votazione unanime di tutti gli aventi diritto. Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente o dal consigliere delegato e dal segretario della stessa.

12.4 Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

12.4 Il Segretario del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed ha diritto ad un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

13.1 Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria del Fondo, in conformità della legge e del presente Statuto. In particolare spetta al Consiglio:

- a) stabilire, nei limiti di cui al presente Statuto, l'ammontare delle contribuzioni a favore dei Beneficiari soggetti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e disporre la liquidazione;
- b) provvedere all'impiego delle disponibilità del Fondo e alle eventuali modifiche di impiego, al fine di meglio realizzare le finalità istituzionali del Fondo;
- c) formulare le previsioni sull'andamento del Fondo e deliberare i provvedimenti necessari all'equilibrio di gestione;
- d) redigere il rendiconto annuale patrimoniale ed economico;
- e) predisporre la relazione sulla gestione del Fondo, sul rendiconto annuale patrimoniale ed economico;
- f) disporre l'eventuale versamento dei contributi straordinari richiesti ai sensi del precedente art. 5;
- g) determinare la struttura e l'eventuale organico necessari all'amministrazione del Fondo;
- h) assumere ogni altro provvedimento necessario od opportuno al migliore funzionamento del Fondo.

13.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da due Consiglieri, delegando allo stesso le proprie funzioni, ad eccezione di quelle previste dalle lettere a), d), f) del precedente comma.

13.3 Il Comitato Esecutivo delibera sempre all'unanimità.

13.4 Per determinate funzioni o per singoli negozi il Consiglio di Amministrazione potrà conferire delega a singoli Consiglieri od a procuratori "*ad negotia*" determinandone i poteri.

Art. 14

14.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo, la firma in giudizio verso i terzi. Egli porta ad esecuzione le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Art. 15

15.1 Gli Enti Costitutori sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta l'anno con raccomandata A.R., o altro mezzo anche informatico equipollente, inviata almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare.

15.2 In caso di urgenza, è consentita la convocazione, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In Assemblea, gli Enti Costitutori sono rappresentati dai rispettivi Legali rappresentanti o da terzi muniti di regolare delega.

15.3 L'Assemblea, fatto salvo quanto disposto dal presente Statuto, delibera:

- a) sul rendiconto annuale patrimoniale ed economico e sulla relativa relazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) sulle modifiche dello Statuto.

15.4 L'Assemblea potrà essere convocata, oltre che presso la sede sociale, anche in località diversa sempreché sia nel territorio italiano.

Art. 16

16.1 L'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, il quale può essere scelto anche fra persone estranee.

16.2 Compete al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle eventuali deleghe e comunque il diritto di intervento in assemblea. Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della stessa.

16.3 L'Assemblea è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre Enti Costitutori. Nelle materia di cui alla lett. b) dell'art. 15, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tutti gli Enti Costitutori.

Art. 17

17.1 Il patrimonio del Fondo è costituito da:

- a) le contribuzioni di cui al precedente articolo 5;

- b) i redditi derivanti dall'investimento dei mezzi disponibili;
- c) i proventi straordinari di qualsiasi specie, da chiunque e a qualunque titolo provenienti;
- d) eventuali ulteriori somme da destinare al Fondo in applicazione di disposizioni regolamentari FIGC vigenti;
- e) le somme riscosse, a seguito delle domande di ammissione allo stato passivo presentate dal Fondo in surroga nei diritti dei beneficiari delle contribuzioni, dalle procedure concorsuali delle società di calcio dichiarate fallite e le somme rivenienti dal versamento del contributo straordinario di cui all'art. 52, comma 6, delle N.O.I.F.;
- f) le somme rivenienti dal versamento del contributo di cui all' art. 52, comma 10 delle N.O.I.F.;
- g) le somme a titolo di contributo straordinario che le società ripescate in caso di vacanza di organico dei campionati professionisti dovranno versare alla FIGC ai sensi del comunicato ufficiale annuale di integrazione degli organici.

Art. 18

18.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede ad investire le disponibilità del Fondo nelle seguenti forme:

- titoli di Stato o comunque garantiti dallo Stato;
- obbligazioni o titoli equivalenti emessi dagli istituti di Credito Fondiario o di Credito Industriale;
- obbligazioni di società di interesse nazionale e quotate nelle borse valori e in fondi di investimento cui sono partecipi istituti di Credito di interesse nazionale ad eccezione di quelli aventi base interamente o parzialmente titoli azionari;
- fondi rustici, fabbricati e terreni urbani e/o in azioni o quote di partecipazione a società immobiliari, anche per l'intero capitale sociale, purché siano solo proprietarie di beni immobili;
- in depositi presso banche e/o titoli equipollenti;
- in fondi comuni di investimento quote od azioni O.I.V.C.M. (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) od in azioni S.I.C.A.V. (società d'investimento a capitale variabile) ad eccezione di quelle aventi base interamente o parzialmente in titoli azionari od operanti nel settore monetario.

Art. 19

19.1 Il Fondo chiude la propria gestione il 30 giugno di ciascun anno solare. Nei tre mesi successivi il Consiglio di Amministrazione deve redigere ed inviare al Revisore unico il rendiconto annuale patrimoniale ed economico e la relativa relazione.

19.2 Il Revisore unico redige la propria relazione 15 giorni prima dell'Assemblea tenuta a deliberare su quanto previsto dal precedente art. 15.3 – lett. a), Assemblea da convocarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno. Il Consiglio d'Amministrazione provvede ad inviare copia degli elaborati di cui al presente articolo agli Enti Costitutori il Fondo.

Art. 20

20.1 Le disponibilità del Fondo non possono essere, direttamente o indirettamente, distratte per finalità non previste dal presente Statuto.

Art. 21

21.1 Le contribuzioni del Fondo vengono erogate ai Beneficiari nel limite massimo di € 75.000,00.

21.2 Le contribuzioni erogate ai Beneficiari non potranno comunque superare complessivamente il limite massimo di € 5.000.000,00 per le somme riferibili ad ogni singola stagione sportiva. Nei casi in cui l'applicazione del criterio di liquidazione statutario superi tale importo, il Consiglio di Amministrazione dovrà stabilire dei parametri diversi da applicare per la liquidazione delle contribuzioni.

21.3 Dal contributo dovrà in ogni caso essere detratto quanto già percepito nel corso della stagione sportiva a cui si riferiscono le somme richieste nonché quanto percepito dai Beneficiari a titolo di *aliunde perceptum* in forza di altri contratti di diritto sportivo stipulati nella stagione sportiva di riferimento.

Art. 22

22.1 Al fine di ottenere la contribuzione, ciascun interessato dovrà, a pena di decadenza, presentare al Fondo apposita istanza da spedire a mezzo raccomandata A.R. o altro mezzo, anche informatico, equipollente entro il termine perentorio di mesi sei dalla data del Comunicato Ufficiale della FIGC di revoca o decadenza della affiliazione ovvero di esclusione o non ammissione al Campionato di competenza della società di appartenenza. Ai fini della decorrenza del termine si terrà conto del primo, in ordine di pubblicazione, dei Comunicati Ufficiali contenenti uno dei suddetti provvedimenti.

22.2 L'istanza debitamente sottoscritta dovrà essere corredata dal contratto economico e dall'eventuale delibera dei Collegi Arbitrali. L'istanza dovrà, inoltre, contenere espressa dichiarazione di non aver percepito le somme richieste con l'obbligo di non richiedere o di accettare, nel limite di quanto sarà liquidato dal Fondo, da nessun altro soggetto le somme oggetto dell'istanza.

22.3 Nel limite del contributo erogato, il Fondo potrà surrogarsi nei diritti dei beneficiari delle contribuzioni nei confronti di eventuali procedure concorsuali.

22.4 Nel limite del contributo ricevuto, ciascun beneficiario dovrà rilasciare al Fondo apposita dichiarazione di quietanza con surrogazione ai sensi dell'art. 1201 del Codice Civile.

Art. 23

23.1 È facoltà degli Enti Costitutori recedere in ogni tempo dal rapporto associativo.

23.2 Il recesso avrà effetto dalla stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale verrà esercitato purché sia manifestato almeno tre mesi prima della scadenza.

23.3 L'Ente recedente resterà obbligato al versamento dei contributi ordinari maturati e non ancora versati sino al termine della stagione sportiva nella quale viene esercitato il recesso.

Art. 24

24.1 Gli Enti Costitutori si obbligano sin d'ora a consentire ad altri soggetti, aderenti in via esclusiva alla FIGC ed assoggettati alle norme dalla stessa emanate, di partecipare al Fondo assumendo lo *status* e, quindi, gli stessi diritti e obblighi degli Enti Costitutori, previa modifica del presente Statuto da approvarsi ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16, finalizzata a garantire ai nuovi aderenti la rappresentanza negli organi del Fondo.

24.2 Gli stessi Enti Costitutori potranno, altresì, partecipare ad altro o altri Fondi aventi le medesime finalità e funzioni qui previste, la cui costituzione dovesse essere promossa d'intesa con altri soggetti aderenti in via esclusiva alla FIGC e assoggettati alle normative dalla stessa emanate.

24.3 La partecipazione contestuale di tutti gli aderenti alla costituzione di un nuovo Fondo integrerà, ai sensi del successivo articolo 25, causa di estinzione di questo, le cui dotazioni dovranno confluire nel nuovo organismo costituito.

Art. 25

25.1 Il Fondo si estingue nel caso in cui lo scopo per il quale è stato costituito sia divenuto di difficile o impossibile realizzazione o di scarsa utilità, ovvero qualora tutti gli associati siano venuti a mancare ovvero nell'ipotesi di partecipazioni di tutti gli Enti aderenti a questo Fondo ad altro avente le stesse finalità e funzioni, ovvero per provvedimento dell'Autorità governativa.

25.2 Quando lo scopo associativo sia divenuto di difficile o di impossibile realizzazione ovvero di scarsa utilità, il Consiglio di Amministrazione del Fondo deve darne pronta comunicazione agli Enti Costitutori i quali dovranno senza indugio rimuovere le cause che rendono difficile o impossibile il raggiungimento dello scopo associativo ovvero deliberare l'estinzione dell'Ente.

25.3 Maturate le condizioni di fatto e di diritto per lo scioglimento, il Consiglio di Amministrazione adotterà i provvedimenti necessari alla liquidazione del Fondo in conformità alle previsioni di cui agli artt. da 11 a 21 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

25.4 È facoltà degli Enti Costitutori nominare i liquidatori con le maggioranze previste dall'art. 21, 3° comma del Codice Civile.

Art. 26

26.1 Ogni e qualsiasi controversia dovesse nascere tra gli associati in ordine all'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto associativo dovrà essere deferito ad un Collegio Arbitrale con sede in Roma presso la FIGC.

26.2 Il Collegio, composto da n. 3 arbitri da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Roma che i sottoscritti dichiarano di conoscere e accettare, pronuncerà in modo irrituale, rappresentando il lodo manifestazione di volontà negoziale e transattiva delle parti.

- Norme Transitorie -

I. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare il pagamento dei crediti, relativi a somme contrattualmente stabilite e non percepite nel corso delle stagioni sportive 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 a seguito di istanza, tempestivamente depositata al Fondo di Garanzia per calciatori ed allenatori di calcio, vantati da calciatori, ivi compresi i giovani di serie titolari di contratto di addestramento tecnico, e gli allenatori di calcio, ove non sussistano le cause di esclusione previste dall'articolo 3, primo comma, secondo i criteri di cui all'articolo 21.

II. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare il pagamento dei crediti, relativi a somme contrattualmente stabilite e non percepite nel corso della stagione sportiva 2011/12, vantati dai soggetti indicati all'articolo 3, primo comma, ove non sussistano le cause di esclusione ivi previste, secondo i criteri di cui all'articolo 21.

III. Al fine di ottenere la contribuzione relativa alle somme contrattualmente stabilite e non percepite nel corso della stagione sportiva 2011/12, ciascun interessato dovrà, a pena di decadenza, presentare al Fondo apposita istanza da spedire a mezzo raccomandata A.R. o altro mezzo, anche informatico, equipollente entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di sottoscrizione del presente Statuto.